

Comune di MARTIRANO

(Provincia di Catanzaro)

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

N. 09 Del 05.02.2021	OGGETTO: RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C. p.c. SIG.RA PELLEGRINO MARIA FANNY DINANZI TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE PER DIFESA TECNICA.
---------------------------------------	--

L'anno **Duemilaventuno** il giorno cinque (**05**) del mese di **Febbraio** alle ore **12:00** nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità di cui al Decreto Sindacale n. 1 del 19/03/2020, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
BARTOLOTTA Francesco	SINDACO	X	
CARULLO Piero	VICESINDACO	X	
AIELLO Antonello	ASSESSORE		X

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale, Dott.ssa Rosetta Cefalà**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL SINDACO Sig. BARTOLOTTA Francesco, assunta la Presidenza, **constatato che gli intervenuti nelle modalità di videoconferenza sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.**

Ai fini della legalità della seduta, il Segretario Comunale attesta che:

il Vice Sindaco ed il Segretario Comunale sopra generalizzati, dalla sala consiliare del Comune di Martirano, disposti assicurando la distanza minima interpersonale stabilita con i provvedimenti governativi emanati in relazione all'emergenza sanitaria da covid19- , ed il ~~Sindaco~~, da Lamezia Terme, via Aldo Moro n. 53, dove temporaneamente si trova , sono collegati contemporaneamente in videochiamata, mediante la piattaforma "Whats App";

tutti i presenti sono stati identificati con certezza;

tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione. **La seduta si chiude alle ore 12, 15.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che con delibera della G.C. n. 44 del 24.06.2004, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto: "Sistemazione strade interne - opere di viabilità - strada Martirano/Superstrada/A3 Colosimi";

Che, tra l'altro, detto progetto prevedeva la realizzazione di un muro in c.a., nella via "Dei Saraceni", all'inizio del centro urbano all'altezza di un restringimento del piano viario, che costituiva un pericolo per l'incolumità pubblica;

Che per la realizzazione di detto intervento veniva occupato il terreno identificato in catasto al fg. di mappa n. 9 particella n. 684, compreso tra due fabbricati, in particolare, il fabbricato del Sig. Pellegrino risultava composto da n. 3 piani, S1 - S2 - T, di cui uno solo adibito a civile abitazione e, precisamente il piano "T" con accesso da via "Dei Saraceni";

Che i lavori venivano consegnati all'impresa esecutrice in data **25.10.2004**;

Che l'ultimazione degli stessi avveniva in data **9 agosto 2005**;

Che in data 07.09.2005 ai sensi dell'art. 7 della L. 05.11.1971, n. 1086 veniva redatto il certificato di collaudo statico, debitamente depositato all'ufficio del Genio Civile di Catanzaro, prot. n. 6447 del 26 settembre 2005;

Che in data **3 luglio 2012** perveniva a questo Ente una **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) a firma della Sig.ra Maria Fanny Pellegrino "Committente" ad oggetto: "Progetto per la manutenzione straordinaria del piano seminterrato di un fabbricato per civile abitazione - ubicato in via dei saraceni 41 - distinto in catasto al fg. di mappa n. 9 particella catastale n. 787;

Che da detto titolo edilizio non emergevano interventi mirati al risanamento di opere inficciate a causa di infiltrazioni di acqua piovana da renderne impossibile l'abitabilità e/o agibilità ma solo opere di rifinitura, quali, tra l'altro, **isolamenti termoigroscopici**;

Che, altresì, in data 25 ottobre 2019, perveniva a questo Ente una lettera diffida a firma dell'avv. Antonio Rubino, in nome e per conto della Sig.ra Pellegrino Maria Fanny, con la quale l'istante, proprietaria dell'immobile riportato in catasto al fg. di mappa n. 9, particella n. 787, sub 1, Cat. A3, chiedeva l'immediata eliminazione delle infiltrazioni d'acqua piovana ed in particolare quelle del vano cucina, talmente evidenti da inficiarne l'uso;

Che nel decorso mese di settembre dell'anno 2020 questo Ente interveniva sull'area de quo, lato Est del predetto immobile, con dei lavori in economia, previo scavo di circa mt. 3,00 di profondità, si rilevava la preesistenza di un canale in cls per la fuoriuscita all'esterno di eventuali infiltrazioni di acque meteoriche nonché, una guaina impermeabilizzante ed un contromuro a ridosso della parete del fabbricato de quo, lato est;

Inoltre, con l'intervento suddetto si realizzava a margine del precitato canale un ulteriore muro di altezza di mt. 3,00 circa a mò di intercapedine, con doppia aereazione esterna (lato sud) nonché, previo scasso, veniva posizionato lungo la parete Est del fabbricato un tubo in PVC con doppio sfiato di aereazione e sul piano di calpestio a ridosso della parete est dell'immobile, venivano posizionate delle piastre in cemento, al di sopra delle quali veniva realizzato un getto in cemento lisciato con idonee pendenze, atte a far defluire le acque piovane al di fuori dell'aria interessata dall'intervento, al fine di eliminare eventuali ristagni delle acque piovane in prossimità della parete Est del fabbricato in argomento;

Visto il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 C. p.c. della Sig.ra Pellegrino Maria Fanny dinanzi al tribunale di Lamezia Terme, debitamente acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 258 del 27 gennaio 2020;

Ritenuto di costituirsi in giudizio in merito a suddetta richiesta risarcitoria, per danni asseritamente subiti a seguito di copiose infiltrazioni di acque piovane all'interno dell'abitazione di proprietà della ricorrente, perché infondata in fatto e diritto;

Constatata la necessità, pertanto, di dover conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente, non esistendo un ufficio legale presso il Comune medesimo;

CONSIDERATO che :

- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.";

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

- l'art.17 del D.lgs n.50/2016 va coordinato con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."

DATO ATTO CHE, nel caso in esame, in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

CONSIDERATO che secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta e su base fiduciaria e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";

RICHIAMATA altresì, in relazione all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa, la sentenza del TAR Puglia n. 875 del 31/05/2017, che evidenzia come l'affidamento di incarico legale relativo ad attività contenziosa sia sottratta al codice dei contratti e richiamata quindi, a proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, in data 11/05/2012;

RAVVISATA la necessità di tutelare i legittimi interessi dell'Ente, autorizzando , all'uopo, il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato;

RITENUTO di dover conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'Ente innanzi al Tribunale Civile di Lamezia Terme all'avvocato Scaramozzino Gianfranco, del Foro di Lamezia Terme, con pregressi rapporti professionali con il Comune di Martirano , il quale professionista, appositamente contattato per le vie brevi, stante la necessità e l'urgenza di costituirsi dinanzi il Tribunale di Lamezia Terme nei termini di rito per l'udienza del 09.02.2021 , si è reso immediatamente disponibile per le vie brevi ad assumere la difesa tecnica dell'Ente , quantificando il compenso professionale in euro 2.032,00 (somma comprensiva di spese ed oneri di legge) oltre contributo unificato e diritti di cancelleria pari ad € 286,00 un totale complessivo di € 2.318,00;

DATO ATTO CHE Il legale incaricato ha prodotto agli atti curriculum vitae e dichiarazione attestante di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013 ;

RITENUTO

di demandare al Responsabile del Servizio tecnico , gli adempimenti consequenziali , tra i quali l'adozione della determinazione di impegno di spesa di Euro **2.032,00** (somma comprensiva di spese ed oneri di legge) oltre contributo unificato e diritti di cancelleria pari ad € **286,00** per un totale complessivo di € **2.318,00** con imputazione sul pertinente capitolo di spesa del redigendo bilancio pluriennale finanziario 2021/2023-annualità 2021 , ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011, allegato 1 Art.16;

Visto il D.M. del 13/ 01 /2021, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, già rinviato al 31.01.2021 è stato ulteriormente rinviato al 31/03/2021;

Visto l'art.163 del TUEL 267/2000, in ordine all'esercizio provvisorio;

Evidenziato che con il professionista suddetto, in relazione all'incarico de quo, sarà stipulata apposita convenzione, demandando al responsabile del competente servizio gli adempimenti consequenziali, stabilendo in essa appendice le modalità ed i termini di erogazione delle competenze , tenuto conto delle disponibilità di cassa dell'Ente ;

Vista la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17/09/2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs.n.33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49 , comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di costituirsi in giudizio in merito alla richiesta risarcitoria di cui in narrativa, per danni asseritamente subiti a seguito di copiose infiltrazioni di acque piovane all'interno dell'abitazione di proprietà della ricorrente Sig/ra Maria Fanny Pellegrino.

Di conferire incarico legale per difesa tecnica dell'Ente innanzi al Tribunale Civile di Lamezia Terme all'avvocato Scaramozzino Gianfranco, del Foro di Lamezia Terme, con pregressi rapporti professionali con il Comune di Martirano, il quale professionista, appositamente contattato per le vie brevi, stante la necessità e l'urgenza di costituirsi, nei termini di rito per l'udienza del 09.02.2021, si è reso immediatamente disponibile per le vie brevi ad assumere la difesa tecnica dell'Ente;

Di dare mandato al Sindaco a rilasciare procura in favore del predetto legale;

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, gli adempimenti consequenziali, tra i quali l'adozione della determinazione di impegno di spesa di € 2.318,00 (somma comprensiva di spese ed oneri di Legge) oltre contributo unificato e diritti di cancelleria, con imputazione sul pertinente capitolo di spesa del redigendo bilancio pluriennale finanziario 2021/2023 – annualità 2021, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011, allegato 1 Art. 16;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale .

IL SINDACO
Bartolotta Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Rosetta Cefalà

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Vice Sindaco Carullo Piero

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Vicesindaco Carullo Piero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

- (X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 08/02/2021 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
 - (X) è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
 - () diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
 - (X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).
- Martirano, 08/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Rosetta Cefalà